

Edizione di martedì 25 novembre 2025

DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Contratto di appalto e clausola risolutiva espressa per il caso di ritardo nell'inizio dei lavori
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

IMPUGNAZIONI

Litisconsorzio necessario nell'impugnazione proposta da uno dei condebitori solidali
di **Chiara Pisciuoneri**

ESECUZIONE FORZATA

L'assenza di attestazione di conformità degli atti depositati con l'iscrizione a ruolo del pignoramento è insanabile e provoca l'estinzione del processo esecutivo
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

RESPONSABILITÀ CIVILE

I presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale
di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

DIRITTO SUCCESSORIO E DONAZIONI

Precisazioni della Cassazione in tema di acquisto dell'eredità e di diritti del coniuge superstite
di **Corrado De Rosa, Notaio**

DIRITTO E REATI SOCIETARI

Nessun diritto di recesso per il socio che ha concorso alla realizzazione dell'operazione
di **Virginie Lopes, Avvocato**

CRISI DI IMPRESA

Competenza giudiziaria in materia di servizi alla P.A.: conflitto negativo

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

DIRITTO BANCARIO

Cessazione del rapporto di apertura di credito

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Non più autocelebrazioni: perché gli anniversari degli Studi stanno diventando beni pubblici

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Contratto di appalto e clausola risolutiva espressa per il caso di ritardo nell'inizio dei lavori

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

Tribunale di Lecco, Sez. I, 6 luglio 2025, Giudice Colasanti

Parole chiave

Contratto di appalto – Termine inizio dei lavori – Ritardo – Clausola risolutiva espressa – Rimborso delle spese

Massima: *“In tema di contratto di appalto, laddove vi sia una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato inizio dei lavori nel rispetto del termine previsto, l’attivazione della clausola da parte del committente configura una risoluzione del contratto e non un recesso dal medesimo, con la conseguenza che l’appaltatore non ha diritto al mancato guadagno spettante solo nel diverso caso di recesso del committente”.*

Disposizioni applicate

Art. 1671 c.c. (recesso unilaterale del contratto), art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)

CASO

Tra due proprietari di casa, da un lato, e un’impresa appaltatrice, dall’altro lato, viene concluso un contratto di appalto il 19 maggio 2022. A distanza di circa tre mesi, il 13 agosto 2022, i committenti comunicano all’impresa edile di rinunciare all’esecuzione dei lavori. L’impresa edile chiede il rimborso delle spese sostenute in vista dell’appalto e il pagamento del mancato guadagno.

L’art. 12 del contratto di appalto contiene una clausola che prevede che i lavori debbano essere iniziati entro il 15 giugno 2022; altrimenti i committenti hanno la facoltà di risolvere il contratto. La clausola specifica che, se viene esercitata la facoltà dei committenti di risoluzione del contratto, i proprietari devono tenere indenni l’appaltatore dei costi per i materiali acquistati.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Lecco distingue tra l'ipotesi di recesso dal contratto di appalto e quella di risoluzione del contratto. Il giudice lecchese ritiene che i proprietari si siano avvalsi di una clausola risolutiva espressa, e non di un diritto di recesso. Dal punto di vista pratico, l'esito è diverso: in caso di risoluzione non spetta all'appaltatore il mancato guadagno.

QUESTIONI

Una volta che un **contratto di appalto** è stato firmato, quali sono i meccanismi che consentono di privarlo di effetti? Il sistema più lineare è quello del consenso delle parti: ambedue i contraenti non sono più interessati all'esecuzione dell'appalto e, di comune accordo, risolvono il contratto.

Qualche volta però può essere il solo committente a non essere più interessato alla prosecuzione del rapporto. L'art. 1671 c.c. consente al committente di **recedere** liberamente dal contratto. Più precisamente, la disposizione statuisce che *"il committente può recedere dal contratto ... purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno"*. Il recesso prescinde dall'inadempimento dell'appaltatore: è una libera scelta del committente.

Il recesso va però tenuto distinto dall'istituto della **risoluzione**: la risoluzione implica un inadempimento della controparte. Il caso affrontato dal Tribunale di Lecco è inusuale, in quanto – in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore (mancato inizio dei lavori nel termine indicato in contratto) – viene condannato il committente a risarcire i danni, sotto forma di spese per i materiali acquistati, all'appaltatore. Normalmente, nel contesto della risoluzione, avviene il contrario: è la parte inadempiente a dover risarcire i danni. Ma nella vicenda trattata dal giudice lecchese questa conseguenza era prevista espressamente dal testo del contratto di appalto.

L'impresa appaltatrice, una volta che i committenti hanno manifestato l'intenzione di non procedere con i lavori, chiede di essere ristorata ai sensi dell'**art. 1671 c.c.** Questa disposizione prevede tre voci risarcibili: le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.

Per quanto concerne i **lavori eseguiti**, la questione non si pone nel caso di specie, in quanto i lavori non sono nemmeno stati iniziati. In altri casi trattati dalla giurisprudenza, il recesso del committente è avvenuto quando parte dei lavori erano già stati effettuati: in questo caso detti lavori vanno pagati. A questo riguardo può essere menzionata una sentenza del Tribunale di Verona (Trib. Verona, 19 febbraio 2024, in *condominioweb.com*). In questo caso il committente è un condominio, che a un certo punto cambia impresa appaltatrice. Il giudice veronese interpreta il cambio di impresa come recesso dal primo contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 1671 c.c. Non c'è alcun inadempimento dell'impresa, ma semplicemente una diversa scelta da parte del committente. I lavori fatti devono però essere pagati e il condominio viene pertanto condannato a pagarli.

L'art. 1671 c.c. prevede anche il **rimborso delle spese** sostenute dall'appaltatore. Nel caso di specie, l'impresa appaltatrice dimostra di aver sostenuto delle spese in vista del cantiere. Il Tribunale di Lecco condanna i committenti al relativo pagamento, anche se fonda la sua decisione sulla clausola del contratto, e non sull'art. 1671 c.c.

Infine, l'appaltatore chiede anche 20.802 euro a titolo di **mancato guadagno**, sempre sulla base dell'art. 1671 c.c. Questa domanda viene rigettata, in quanto il Tribunale di Lecco ritiene non applicabile al caso di specie l'art. 1671 c.c., in quanto vi è stato inadempimento dell'appaltatore (e non mero recesso del committente).

Il Tribunale di Lecco deve capire se la richiesta dell'appaltatore è effettivamente basata sull'art. 1671 c.c. Secondo il giudice lecchese prevale la **clausola** del contratto di appalto, che disciplina in modo specifico cosa succeda laddove i lavori non vengano iniziati entro il 15 giugno 2022. La clausola consente al committente di risolvere il contratto, ma – d'altro lato – impone al committente di tenere indenne l'appaltatore dei costi per i materiali acquistati. Dal momento che prevale la clausola contrattuale, non si applica l'art. 1671 c.c. e l'appaltatore non ha diritto al mancato guadagno.

Il Tribunale di Lecco entra infine nei dettagli di **quali costi** debbano essere rimborsati, in base alla clausola del contratto di appalto. L'appaltatore aveva acquistato alcuni pannelli in vista del cantiere. Alcuni di essi non si erano potuti rivendere e il danno consiste nel prezzo di acquisto degli stessi. Altri pannelli erano stati rivenduti, ma a un prezzo inferiore: il danno consiste nella differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita.

In conclusione, la domanda della società appaltatrice viene **accolta in parte**, anche se la base della decisione del giudice non è l'art. 1671 c.c., bensì la clausola del contratto di appalto che prevede la risoluzione.

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

IMPUGNAZIONI

Litisconsorzio necessario nell'impugnazione proposta da uno dei condebitori solidali

di Chiara Piscuneri

Seminario di specializzazione

**Affidamento degli impianti sportivi pubblici
tra codice dei contratti e riforma dello sport**

Scopri di più

Cass., sez. III, 11 novembre 2025, n. 29755, Pres. De Stefano, Rel. Gianniti.

Massima: *“Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che abbia accertato la responsabilità solidale per risarcimento danni tra più condebitori (nella specie, enti pubblici, ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.), qualora uno dei condebitori ricorra in cassazione al fine di contestare in radice l'esistenza della propria responsabilità (l'an debeatur), ma limiti volontariamente e reiteratamente l'impugnazione al solo contraddittorio con l'altro condebitore solidale, escludendo i danneggiati (creditori) che sono stati litisconsorti necessari nel grado di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti dei creditori determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, priva di effetto giuridico utile (e, quindi, inutiliter data)”.*

CASO

[1] Con ricorso per accertamento tecnico preventivo, i proprietari di alcuni immobili, siti nel Comune di Bolzano e colpiti dal distacco di due massi dalla parete rocciosa, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la proprietaria della particella fondiaria di origine dell'evento franante e il Comune di Bolzano per l'accertamento delle cause della frana, dei danni occorsi e delle opere necessarie per il ripristino degli immobili.

A seguito del deposito della relazione da parte del nominato CTU, i proprietari degli immobili danneggiati convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la proprietaria della particella fondiaria di origine della frana nonché il Comune e la Provincia autonoma del capoluogo altoatesino, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei medesimi, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., e della conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni.

All'esito del giudizio, il tribunale adito accertava la responsabilità solidale di Comune e Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c., condannandoli al risarcimento dei danni, con individuazione di quote di responsabilità, nei

rapporti interni, pari al cinquanta per cento.

Avverso la sentenza di primo grado le parti attrici proponevano appello in punto di *quantum debeat* della domanda risarcitoria e di regolamentazione delle spese di lite. Laddove Comune e Provincia autonoma di Bolzano esperivano appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dagli attori. La Provincia autonoma chiedeva altresì il rigetto delle domande promosse dal Comune in punto di responsabilità.

La Corte d'Appello di Bolzano confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità solidale del Comune e della Provincia, con suddivisione della responsabilità nei rapporti interni delle amministrazioni al cinquanta per cento.

A quel punto, l'ente provinciale proponeva ricorso per cassazione avverso la parte di sentenza che, rigettando il suo appello incidentale, ne aveva confermato la responsabilità solidale con il Comune, instaurando volontariamente e reiteratamente il contraddittorio negli esclusivi confronti di quest'ultimo e non anche degli originali attori in primo e secondo grado, indicati quali meri destinatari della notifica.

Il Comune resisteva con controricorso, eccependo l'inammissibilità dello stesso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per difetto di legittimazione passiva.

SOLUZIONE

[1] La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando fondata l'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Bolzano.

In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato come la Provincia abbia proposto il gravame non limitando le proprie doglianze alla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali, bensì contestando in radice la propria responsabilità, domanda rispetto alla quale il Comune di Bolzano non aveva alcuna legittimazione a contraddire, posto che gli unici legittimati sarebbero stati gli originali attori danneggiati, indicati solo quali meri destinatari della notifica del ricorso.

La Corte, oltre ad aver precisato che non sussiste alcun interesse giuridicamente rilevante e tutelabile alla rideterminazione, ovvero all'esclusione, della propria quota di corresponsabilità ove si lascino, al contempo, fuori dal processo i beneficiari della condanna, ha sottolineato come la vertenza tra condebitori in solido relativa all'individuazione del soggetto responsabile costituisca causa dipendente della controversia relativa ai rapporti tra il creditore e i condebitori solidali, onde la ravvisabilità della fattispecie di litisconsorzio necessario di cui all'art. 331 c.p.c.

Dal momento che la scelta della Provincia è stata quella di mantenere il contraddittorio limitato nei confronti del solo ente comunale, posto che non è stato ottemperato l'ordine di

integrazione del contraddittorio, ai sensi della norma ult. cit., il capo di sentenza relativo alla responsabilità solidale del Comune e della Provincia nei confronti degli attori danneggiati (sia sotto il profilo dell'*an debeatur* che del *quantum debeatur*) risultava coperto da giudicato. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla Provincia, con conseguente esclusione della sua responsabilità nei rapporti con il Comune, avrebbe condotto ad una sentenza *inutiliter data*, posto che la ricorrente sarebbe comunque rimasta obbligata nei confronti dei danneggiati, che non avevano ricoperto la qualità di parte del giudizio di gravame d'ultima istanza.

A ciò aggiungasi che l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe condotto ad un contrasto all'interno del medesimo procedimento, dal momento che, nei rapporti tra creditori e debitori, vi sarebbe stato l'accertamento della responsabilità, di natura diretta, tanto del Comune che della Provincia a fronte di una esclusione di responsabilità dell'ente provinciale nei rapporti interni.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l'ammissibilità o meno dell'impugnazione, volta a contestare la sussistenza, in radice, della propria responsabilità, che uno dei condebitori solidali abbia proposto nei confronti dell'altro senza coinvolgere nel giudizio di gravame il creditore beneficiario della sentenza di condanna impugnata.

La pronuncia si occupa dunque del tema del litisconsorzio necessario in fase di impugnazione nelle cause instaurate tra i condebitori in solido e volte ad individuare l'effettivo soggetto responsabile. Il tema ci riporta all'art. 331 c.p.c., dove è previsto che se la sentenza, pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio ai soggetti presenti nel giudizio, fissando il termine per la notifica e, se necessario, l'udienza di comparizione. Ove nessuna delle parti adempia all'ordine di integrazione, l'impugnazione è dichiarata inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

Si pone pertanto, e preliminarmente, il problema di definire i confini di operatività della predetta disposizione, individuando quando si tratti di causa inscindibili ovvero di cause tra loro dipendenti.

Tradizionalmente, nella categoria delle cause inscindibili vengono ricomprese le ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., ove è chiaro che, se il procedimento, già *ab origine*, deve essere instaurato nei confronti di più persone, ai fini della stessa utilità pratica o giuridica della sentenza o di tutela del contraddittorio (ovvero per ragioni di mera opportunità cui il legislatore dà rilevanza imponendo il litisconsorzio necessario: si pensi al coinvolgimento del creditore che abbia fatto opposizione nel giudizio di divisione), tale plurisoggettività debba essere mantenuta anche nei successivi eventuali gradi di impugnazione (Cfr. E.Merlin, *Elementi di diritto processuale civile*, Pisa, 2017, p. 222 ss.; G.Balena, *Diritto processuale civile*, II, Bari, 2025, p. 371 ss.).

A queste ipotesi, si è soliti aggiungere quelle di litisconsorzio cd. processuale, laddove la pluralità di parti, originariamente non sussistente, si sia venuta a determinare per ragioni di ordine processuale, ovvero sia nel caso in cui la parte sia deceduta e siano subentrati gli eredi (cfr. Cass., sez. III, 16 febbraio 2025, n. 3959 in *Delure*; Cass., sez. III, 11 novembre 2024, n. 28921 in *Delure*), mentre maggiori dubbi sussistono in relazione a quella che debba essere l'estensione soggettiva del procedimento di gravame a séguito della chiamata in causa *iussu iudicis* effettuata in primo grado (per opposti riscontri sul punto, cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2023, n. 31312 in *Delure*; Cass., sez. II, 12 luglio 2022, n. 22035, *ibidem*).

Invero, autorevole dottrina ha evidenziato come l'inscindibilità della causa debba apprezzarsi non tanto in relazione al modo in cui si è determinato il litisconsorzio, bensì in relazione al concreto nesso che corre tra le posizioni della pluralità di parti coinvolte (Cfr. G.Balena, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 372). Pertanto, oltre alle ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e di subingresso degli eredi nel procedimento in luogo della parte deceduta, l'inscindibilità della causa deve altresì ritenersi sussistente nelle seguenti ipotesi:

- successione a titolo particolare nel diritto controverso ex 111 c.p.c., laddove l'avente causa abbia partecipato al giudizio di primo grado e il dante causa non fosse stato estromesso prima della pronuncia della sentenza (Cfr. Cass., sez. I, 06 febbraio 2024, n. 3383 in *Delure*; Cass., sez. II, 19 giugno 2023, n. 17479 in *Delure*);
- litisconsorzio cd. quasi necessario o unitario, ovvero sia nel caso in cui in giudizio vengano dedotti una pluralità di rapporti giuridici, caratterizzati da connessione forte per titolo ed oggetto, tali per cui le sorti di una domanda non sono autonome rispetto alle sorti dell'altra (cfr. Balena, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 372; in tema di obbligazioni alternative si veda Cass., sez. III, 08 settembre 2022, n. 26507);
- intervento adesivo dipendente, ove la causa è una soltanto, dal momento che la parte non propone una propria domanda, ma è certamente interessata delle sorti del procedimento, anche in sede di gravame (Balena, *Diritto processuale civile*, II, loc. ult. cit.; Cass., sez. III, 25 febbraio 2022, n. 6357).

Con riguardo alle cause tra loro dipendenti, pur dovendosi precisare che spesso il confine con le cause inscindibili risulta labile, appare comunque acquisito, in linea generale, che tale situazione abbia a ricorrere nei casi di cumulo condizionale di azioni, ovvero sia nel caso in cui la decisione del rapporto principale condizioni la stessa decidibilità nel merito della domanda subordinata, tipica dei rapporti di garanzia (cfr. C.Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2023, p. 167 ss.), ovvero nei casi di interdipendenza reciproca tra le situazioni sostanziali dedotte in giudizio, quale riscontrabile, ad esempio, nelle ipotesi di garanzia fideiussoria, ove il creditore abbia agito nei confronti tanto del debitore, quanto del fideiussore e quest'ultimo proponga domanda di regresso, la quale dipende dall'esistenza dell'obbligazione tra il creditore e il debitore principale.

Secondo il ragionamento seguito nella presente occasione dalla Corte, l'impugnazione proposta dalla Provincia relativa ai rapporti con il Comune assume il carattere di causa dipendente rispetto a quella concernente il complessivo rapporto obbligatorio tra debitori e

creditori, il che, per l'appunto, comporta l'applicazione del regime di litisconsorzio necessario di cui all'art. 331 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, nel caso di inottemperanza dell'ordine di integrazione impartito dal giudice del gravame.

Dal momento che l'impugnazione dell'ente provinciale ha di fatto investito il capo di sentenza concernente l'esistenza stessa dell'obbligazione risarcitoria, seppur limitata al proprio profilo di responsabilità diretta, può ritenersi, altresì, sussistente un rapporto di inscindibilità della causa, posto che si tratterebbe di rimettere in discussione l'accertamento delle rispettive responsabilità nel loro complesso e quindi della *eadem causa obligandi*, che impone l'estensione del contraddittorio anche agli originari attori danneggiati.

Deve, peraltro, rilevarsi come non avrebbe alcuna utilità pratica una sentenza che neghi la responsabilità della Provincia nel rapporto interno tra condebitori solidali, ma la lasci ferma nei rapporti esterni con i creditori, dal momento che, oltre ad appalesarsi un contrasto di giudicati, la Provincia autonoma potrebbe comunque essere richiesta del pagamento da parte dei danneggiati.

Seminario di specializzazione**Affidamento degli impianti sportivi pubblici
tra codice dei contratti e riforma dello sport**[Scopri di più](#)

ESECUZIONE FORZATA

L'assenza di attestazione di conformità degli atti depositati con l'iscrizione a ruolo del pignoramento è insanabile e provoca l'estinzione del processo esecutivo

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

International commercial contracts - knowledging, negotiating, drafting

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Espropriazione forzata – Iscrizione a ruolo del processo esecutivo – Deposito di copia di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento – Attestazione di conformità – Necessità – Mancanza – Inefficacia del pignoramento

Massima: *“L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, non essendo suscettibile di sanatoria il deposito di copie non attestate conformi, una volta spirato il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.”*

CASO

Iscritto a ruolo un pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Milano e rilevato che il creditore procedente aveva depositato copie informatiche del precetto e dell'atto di pignoramento prive di attestazione di conformità, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione del processo esecutivo.

Il collegio investito del reclamo chiedeva alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., di indicare se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, pure prodotte nel termine perentorio stabilito per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, costituisca causa di inefficacia del pignoramento o mera irregolarità sanabile.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha affermato che la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie degli atti depositati dal creditore in sede di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (e presso terzi) non integra una mera irregolarità sanabile, ma comporta una vera e propria invalidità degli atti, tale da provocare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.

QUESTIONI

[1] Con una pronuncia assai rigorosa, la Corte di cassazione ha sancito l'essenzialità del deposito delle attestazioni di conformità prescritte dagli artt. 543 e 557 c.p.c. (rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare presso terzi e per l'espropriazione immobiliare) con riguardo alle copie:

- nel primo caso, dell'atto di citazione (ovvero dell'atto di pignoramento notificato dall'ufficiale giudiziario e contenente la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione competente), del titolo esecutivo e del precetto (dovendosi tuttavia rammentare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c., quando il pignoramento è eseguito all'esito della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, l'attestazione di conformità deve riguardare anche l'istanza proposta ai sensi dei commi 1 o 2 del medesimo art. 492-*bis* c.p.c., l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale riportante l'esito delle ricerche condotte dall'ufficiale giudiziario, ovvero la comunicazione di quest'ultimo di non avere potuto eseguirle o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza di autorizzazione a darvi corso prima della notificazione del precetto o prima che sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c.);
- nel secondo caso, del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Curiosamente, il principio di diritto è stato espressamente circoscritto all'espropriazione mobiliare presso terzi e all'espropriazione immobiliare, sebbene gli artt. 518 (al comma 6) e 521-*bis* (al comma 5) c.p.c. dettino anche per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e per il pignoramento di autoveicoli una disposizione analoga a quella recata dagli artt. 543 e 557 c.p.c., stabilendo la medesima conseguenza (ossia l'inefficacia del pignoramento).

Fatta questa premessa, è opportuno analizzare le argomentazioni addotte a supporto della conclusione raggiunta, che si discosta da quella che era stata caldeggiata dalla Procura Generale (secondo cui l'assenza dell'attestazione di conformità doveva intendersi quale mera irregolarità sanabile con il suo successivo deposito, anziché quale causa di inefficacia del pignoramento).

In primo luogo, è stato fatto valere un argomento di carattere letterale.

Le modifiche che hanno interessato, rispettivamente, il comma 4 dell'art. 543 c.p.c. e il comma

2 dell'art. 557 c.p.c. (nonché il comma 6 dell'art. 518 c.p.c. per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e il comma 5 dell'art. 521-*bis* c.p.c. per il pignoramento di autoveicoli), per effetto delle quali la sanzione dell'inefficacia del pignoramento è ora espressamente riferita al tardivo deposito delle copie degli atti ivi menzionati attestate come conformi agli originali, hanno definitivamente messo in luce, secondo i giudici di legittimità, la volontà del legislatore di ritenere indispensabile che gli atti depositati dal creditore precedente siano muniti dell'attestazione in parola fin dall'esordio del processo esecutivo.

Circostanza che, sempre secondo la Corte di cassazione, non era, in realtà, seriamente opinabile nemmeno nella vigenza della precedente formulazione delle norme, se non altro perché, a termini dell'art. 159-*ter* disp. att. c.p.c., il creditore è tenuto a depositare, negli stessi termini fissati dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., copie conformi dei medesimi atti da dimettere con l'iscrizione a ruolo quando a quest'ultima abbia già provveduto il debitore, non potendosi immaginare che un tale onere rafforzato sussista solo in questa evenienza – da considerarsi come eventuale e tutto sommato residuale – e non in quella – da reputarsi invece fisiologica – in cui l'iscrizione a ruolo sia stata curata dal creditore.

In ogni caso, il riferimento unitario e indistinto dell'inefficacia del pignoramento al mancato tempestivo deposito delle copie conformi degli atti da dimettere con l'iscrizione a ruolo, risultante dal testo attualmente vigente delle disposizioni interessate, depone per l'operatività della sanzione sia quando nel termine di legge non siano stati depositati gli atti, sia quando questi siano stati depositati, ma in modo incompleto, perché privi dell'attestazione di conformità. Sulla base di un ragionamento analogo, Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343, aveva invece escluso che la mancanza dell'avvertimento prescritto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 480 c.p.c. comporti la nullità del precetto, proprio perché espressamente riferita solo agli elementi contemplati dal primo periodo della norma e non ribadita ovvero richiamata nella parte di essa che si riferisce a detto avvertimento (la cui assenza, pertanto, integra una mera irregolarità).

In secondo luogo, si è fatto riferimento a un argomento di carattere processuale.

Nello specifico, è stato ritenuto inapplicabile all'adempimento in parola il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto (invalido perché incompleto, ovvero non conforme a quanto prescritto dalla legge): da un lato, perché tale principio attiene alla categoria della nullità – e, quindi, della validità – e non a quella dell'inefficacia (cui sono ricollegate preclusioni processuali), non essendo sostenibile che l'atto da depositarsi entro un termine perentorio possa avere raggiunto il suo scopo anche se dimesso tardivamente, quando nel frattempo ne siano stati compiuti altri che quell'atto ritualmente compiuto presuppongono; dall'altro lato, perché l'applicazione di tale regola non può andare a discapito dell'ordinato svolgimento del processo esecutivo, al lume del principio della sua ragionevole durata, che ne impone l'arresto anticipato quando il rallentamento sia dovuto a una colpevole inerzia o negligenza della parte interessata.

In quest'ottica, per i giudici di legittimità, l'assenza di copia degli atti che dimostrano la

legittimazione del creditore ad agire esecutivamente munita dell'attestazione di conformità determina l'impossibilità per il giudice di ravvisare la loro stessa esistenza, precludendogli così la tempestiva assunzione dei provvedimenti necessari per dare impulso al processo esecutivo senza ritardi ingiustificati.

Va osservato, tuttavia, che il novellato comma 2 dell'art. 488 c.p.c. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere in ogni momento al creditore l'esibizione dell'originale del titolo esecutivo (e non si vede per quale motivo non potrebbe fare altrettanto con riguardo agli altri atti – precetto, pignoramento e nota di trascrizione – per i quali la legge prevede il deposito di copia informatica), sicché, qualora nutrisse dubbi sulla sua effettiva disponibilità o esistenza, per effetto della mancanza dell'attestazione di conformità della copia depositata, è previsto un rimedio atto a evitare indebiti rallentamenti dell'*iter* processuale.

Inoltre, va considerato che il rilascio della nota di trascrizione del pignoramento in forma di duplicato informatico da parte della conservatoria dei pubblici registri immobiliari impedisce al legale del creditore di attestare la conformità all'originale della copia depositata nel fascicolo processuale, se non altro perché il suo potere certificativo è limitato, in virtù degli artt. 196-*octies* e 196-*nonies* disp. att. c.p.c., alle sole copie di atti estratti dal fascicolo informatico del processo e di quelli formati su supporto analogico, sicché è destinata a divenire fisiologica l'inosservanza – sia pure *in parte qua* – della prescrizione dettata dall'art. 557, comma 2, c.p.c.

In terzo luogo, si è richiamato un argomento di carattere sistematico.

Nonostante la giurisprudenza abbia adottato un approccio pragmaticamente volto a salvaguardare il diritto di azione, disattendendo interpretazioni di carattere formalistico delle disposizioni che regolano il processo telematico e le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, non si è mai dubitato che l'omesso deposito, nel termine all'uopo previsto, di una copia della sentenza munita dell'attestazione di conformità all'originale determini l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; se ne è fatto, così, derivare che anche il mancato tempestivo e rituale assolvimento dell'onere prescritto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. è causa di improcedibilità del processo esecutivo.

Né, secondo i giudici di legittimità, può utilmente invocarsi il principio di non contestazione (inteso come mancato disconoscimento della conformità all'originale della copia che della relativa attestazione sia priva), in quanto difficilmente esportabile dal processo di cognizione (caratterizzato da un contraddittorio pieno) in quello esecutivo (in cui, non trattandosi di un processo finalizzato a una decisione, ma alla realizzazione coattiva di diritti già accertati, il contraddittorio si esplica in modo affatto diverso, tanto da venire definito attenuato, dato che il debitore non ha alcun onere di costituirsi e normalmente non lo fa); inoltre, l'assenza di contestazione del debitore non preclude l'esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare la persistente sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva.

Infine, attraverso un ragionamento sillogistico, la Corte di cassazione esclude che l'assenza di attestazione di conformità possa essere sanata attraverso il suo deposito tardivo, eventualmente su invito del giudice dell'esecuzione: l'estinzione del processo esecutivo opera di diritto, per effetto del mancato compimento, nel termine perentorio, di una determinata attività processuale, tanto che l'ordinanza che la pronuncia ha natura dichiarativa (e non costitutiva), sicché non è configurabile una sanatoria *ex post*, a termine spirato, di una causa estintiva già verificatasi, a maggior ragione se il debitore l'abbia tempestivamente eccepita; per la stessa ragione, non può nemmeno ammettersi un'iniziativa del giudice dell'esecuzione diretta a sanare la mancanza dell'attestazione di conformità, mediante l'invito a dimetterla tardivamente.

Né, pare doversi concludere, potrebbe accogliersi un'eventuale richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., dal momento che, come afferma la Corte di cassazione, le norme sono chiarissime nell'imporre il deposito di copie munite di attestazione di conformità e l'attività richiesta all'avvocato del creditore è di estrema semplicità, trattandosi di attestazione che deve effettuare lo stesso difensore in relazione ad atti già in suo possesso, risultando quindi difficile ipotizzare una causa che giustifichi l'accoglimento di una simile richiesta.

Se la sentenza si fa apprezzare per il rigore e per la chiarezza che caratterizzano il suo articolato e strutturato percorso argomentativo, qualche dubbio rimane sulla condivisibilità degli esiti ai quali conduce, parificandosi sostanzialmente l'assenza di attestazione di conformità alla vera e propria carenza del titolo esecutivo o di un altro atto indispensabile per l'introduzione e lo svolgimento del processo esecutivo (il che sembra francamente eccessivo).

D'altra parte, vi è il rischio che una tale severa impostazione, per quanto confortata dal dato normativo e sistematico, vanifichi quelle interpretazioni più elastiche adottate dai giudici di merito in tema di deposito della nota di trascrizione: se deve valere il principio – valorizzato nella sentenza annotata – per cui l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di vendita presuppone la piena e incondizionata presenza nel fascicolo del processo esecutivo di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla legge, a venire messa in dubbio è anche la prassi di ritenere sufficiente che la nota di trascrizione del pignoramento sia depositata entro l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., giacché il giudice dell'esecuzione, quando non abbia immediata evidenza dell'adempimento della formalità pubblicitaria (integrante integra elemento costitutivo della fattispecie a formazione complessa e progressiva in cui consiste il pignoramento immobiliare), non potrebbe nemmeno nominare l'esperto stimatore e il custode giudiziario.

RESPONSABILITÀ CIVILE

I presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

Cass. civ., 3 ottobre 2025, n. 26675, Ord., G. Relatore Dott. G. Positano

Danno non patrimoniale – Personalizzazione – Presupposti e limiti – (art. 2059 c.c.)

Massima: *“La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di automatismo”.*

CASO

Tizio e Mevia, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tizietto, citavano in giudizio Caio e la di lui compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore, in conseguenza dell'incidente causato da Caio mentre era alla guida della propria autovettura.

Il tribunale adito, accertata la responsabilità di Caio, accoglieva la domanda degli attori. La Corte d'appello, adita dalla compagnia assicurativa, confermava la sentenza di primo grado.

La compagnia assicurativa ricorre quindi in Cassazione perché a suo dire la sentenza di merito sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto di avallare la personalizzazione del danno priva di una specifica motivazione, riconosciuta in aggiunta ad un danno morale già autonomamente liquidato dal primo Giudice.

SOLUZIONE

La Cassazione accoglie il ricorso.

QUESTIONI

Il tema centrale affrontato dalla Corte, per quello che ci interessa, attiene alla

personalizzazione del danno alla persona e in particolare ai criteri e ai presupposti affinché si arrivi al riconoscimento della stessa.

La liquidazione del danno alla persona infatti, da un lato, deve garantire uniformità di trattamento e parità di conseguenze, ma, dall'altro, deve garantire che di eventuali peculiarità del caso concreto si tenga adeguatamente conto nella monetizzazione del risarcimento. Non esistono cioè due individui assolutamente identici ed è quindi evidente che una lesione con esiti permanenti produrrà effetti diversi da individuo a individuo, a seconda del genere di vita condotto prima del sinistro.

Se lo strumento rivelatosi più adeguato per soddisfare la prima esigenza è la predisposizione di criteri standard per la liquidazione, la seconda esigenza invece viene soddisfatta attraverso la cosiddetta personalizzazione del risarcimento e cioè la variazione in aumento o in diminuzione dell'importo risultante dall'applicazione del criterio standard.

Affinché il risarcimento del danno alla salute sia il più equo possibile, occorre quindi tenere conto della quantità e della qualità delle rinunce cui la lesione e i suoi postumi hanno costretto il danneggiato.

La corretta personalizzazione del risarcimento deve allora considerare che:

1. il danno alla persona è un danno disfunzionale: occorre tenere conto cioè delle attività svolte dal danneggiato prima del sinistro e che non posso più esserlo a causa delle lesioni ovvero non possono più essere svolte con la stessa frequenza e intensità;
2. un individuo può praticare due tipi di attività: attività necessariamente svolte da tutti gli esseri umani (mangiare, camminare, ecc.) e attività che non sono comuni a tutti, ma sono praticate dal singolo individuo (una determinata pratica sportiva o un determinato impegno politico sociale);
3. le perdite e le rinunce causate dal danno devono riguardare attività che il danneggiato svolgeva in modo non saltuario e che costituivano per lui fonte di soddisfazione e gratificazione (se, ad esempio, il danneggiato andava a sciare una volta all'anno per pochi giorni, non potrebbe pretendere una personalizzazione del risarcimento a causa della perduta possibilità di sciare per colpa altrui, perché il tempo e le energie dedicate all'attività perduta sarebbero del tutto trascurabili);
4. deve trattarsi di una perdita che ha subito quella persona a causa di quella invalidità e non di una conseguenza che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità (ad esempio, la cecità assoluta comporta necessariamente la perduta possibilità di vedere film o partite di calcio, per cui chi patisse tale infermità non potrebbe pretendere una personalizzazione del risarcimento per tenere conto della perduta possibilità di vedere il film o le partite di calcio, perché questa conseguenza è necessariamente ricompresa nella misura dell'invalidità permanente).

Possiamo dunque affermare che la liquidazione del danno alla salute deve sempre partire dall'applicazione dei criteri standard attraverso i quali si risarcisce la perdita o la

compromissione delle attività ordinarie, che sono uguali per tutti. Dove poi sia allegato e dimostrato che la lesione ha causato non soltanto una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, ma anche la compromissione o la soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto all'ordinario, di ciò dovrà tenersi conto aumentando l'entità del risarcimento (all'opposto, ove fosse dimostrato che nel singolo specifico caso i postumi hanno provocato conseguenze meno gravi rispetto all'ordinario, si dovrà procedere ad una riduzione del risarcimento standard).

Occorre sottolineare a questo punto – ed è questo il tema centrale della sentenza in commento – che, affinché il risarcimento venga personalizzato, è necessario che il danneggiato allegghi e dimostri quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro e come questo tenore di vita si sia modificato per effetto dei postumi.

Sul piano dell'allegazione è necessario che il danneggiato descriva quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito (ad esempio se il danneggiato ha patito l'accorciamento dell'arto inferiore ed è perciò costretto a zoppiare, l'onere di allegazione sarà adempiuto sostenendo che la zoppia impedisce la prosecuzione di una determinata attività sportiva).

Sul piano della prova, è necessario invece dimostrare la perdita causata dalle lesioni e quindi ad esempio che la vittima ha dovuto rinunciare a una parte o tutte le relazioni sociali, tranne quelli che rientrano nella comune esperienza (così, ad esempio, chi ha subito l'accorciamento di un arto, non dovrà dimostrare che quando passeggia è costretto a zoppiare, perché tale circostanza costituisce una conseguenza normale di quel tipo di lesione, che il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche in assenza di una prova storica e solo sulla base di una presunzione semplice).

Ciò chiarito, si può comprendere allora il motivo che ha indotto la Corte ad accogliere il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa.

Nel caso di specie, il giudice del merito aveva erroneamente dato ingresso a una personalizzazione del danno, in aggiunta ad un danno morale già autonomamente liquidato, senza addurre una specifica motivazione.

Osserva allora il Collegio che per pretendere la maggiorazione e la personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza infatti che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.

Il principio si inserisce in un indirizzo consolidato, espresso anche nella sentenza n. 14364 del

29.05.2019 della S.C., secondo cui la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede appunto l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Da qui discende l'erroneità della sentenza impugnata e la sua cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello competente.

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

DIRITTO SUCCESSORIO E DONAZIONI

Precisazioni della Cassazione in tema di acquisto dell'eredità e di diritti del coniuge superstite

di **Corrado De Rosa, Notaio**

OneDay Master

Comunione e divisione ereditaria

Scopri di più

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/08/2025, n. 23309

Massima: *“L’acquisito ex lege dell’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un’eredità a lui devoluta”^[1].*

(Articoli di riferimento: 485 c.c.)

CASO

Tizio, in proprio e quale tutore del figlio Tizietto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato Caio e Sempronio, domandando lo scioglimento della comunione relativa a un immobile che era appartenuto originariamente a Mevio e Tizia. Quest’ultima, in seguito, è deceduta lasciando eredi legittimi il marito Tizio e il figlio Tizietto; di seguito ancora moriva anche Mevio, cui sono subentrati per testamento i nipoti Caio e Sempronio.

Chiamato a pronunciarsi sul caso di specie, il Tribunale anzitutto rideterminava le quote dei comproprietari, rilevando che Tizio aveva rinunciato in passato alla propria quota di comproprietà in favore di Mevio; si accertava, inoltre, che Tizietto era divenuto erede della madre Tizia ai sensi dell’art. 485 c.c., avendo continuato ad abitare nella casa familiare insieme al padre senza procedere alla redazione dell’inventario nel termine di legge.

In seguito la Corte d’Appello rigettava il motivo volto a negare che Tizietto potesse aver validamente accettato l’eredità materna. Al riguardo la Corte distrettuale osservava che Caio era stato interdetto solo successivamente alla morte della madre, e che la circostanza di essere affetto dalla sindrome di Down sin dalla nascita non comportava automaticamente incapacità naturale, dovendo quest’ultima essere accertata in concreto al momento del fatto.

Esclusa la prova dell’incapacità, la Corte evidenziava che Tizietto aveva convissuto

nell'immobile familiare dopo il decesso della madre e che, ai fini dell'accettazione tacita ex art. 485 c.c., risultava irrilevante l'autonomo diritto di abitazione spettante al padre, trattandosi di situazioni giuridiche distinte e non essendovi stata alcuna sua opposizione al possesso del figlio.

Si presentato ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

La presente pronuncia della Corte di Cassazione muove da un principio consolidato: sebbene la capacità di intendere e volere debba essere valutata con riferimento al momento dell'atto, tale valutazione non può essere rigida né isolata temporalmente, ma deve considerare le condizioni del soggetto prima e dopo il compimento dell'atto, soprattutto quando l'infermità derivi da una malattia che può essere stabile, regressiva o migliorabile. In quest'ottica i giudici di legittimità ribadiscono che, in presenza di una malattia mentale permanente, spetta a chi sostiene la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un lucido intervallo sufficiente a restituire al soggetto la piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto compiuto.

La sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie dell'accettazione tacita di eredità ex art. 485 c.c., fondata sul mancato compimento dell'inventario da parte del chiamato in possesso dei beni ereditari. Pur essendo intervenuta la sentenza di interdizione a distanza di oltre tre anni dall'apertura della successione, la Suprema Corte ha ritenuto che questa circostanza imponesse comunque ai giudici di merito di estendere l'indagine alla natura e ai caratteri dell'infermità, verificando se si trattasse di una patologia permanente compatibile con l'incapacità naturale al tempo dell'atto.

Com'è stato precisato, nell'ambito dell'art. 485 c.c. la formazione del rapporto possessorio richiede pur sempre la capacità naturale del soggetto, poiché il possesso implica un'attività di fatto che deve essere sorretta dalla capacità di intendere e volere; ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare tale capacità in concreto al momento in cui Tizietto ha assunto (o mantenuto) il possesso dell'immobile ereditario.

La Corte ha aggiunto che, nel caso specifico, il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. non poteva sorgere in capo al coniuge superstite, poiché l'immobile era in comproprietà non soltanto tra i coniugi ma anche con un terzo. Ciò è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite sussiste solo se l'immobile è di proprietà esclusiva del *de cuius* o in comunione con il coniuge stesso; al contrario, quando esso è in comunione con un terzo, il diritto non sorge, neppure nella forma di un equivalente monetario, poiché verrebbe snaturato il senso dell'istituto, volto ad assicurare un godimento pieno ed effettivo della casa familiare.

QUESTIONI

Un primo tema affrontato dalla pronuncia in esame concerne l'acquisto dell'eredità per effetto

della mancata redazione dell'inventario nei termini di legge da parte del chiamato possessore dei beni, con particolare attenzione alla questione della consapevolezza di tale possesso.

Com'è noto, l'esistenza di un periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità rende necessario assicurare la conservazione dell'asse ereditario durante tale lasso di tempo. Detta esigenza è diretta a tutelare non soltanto l'interesse del futuro erede – che mediante l'accettazione acquisterà diritti e obblighi – ma anche quello dei creditori, dei legatari e di tutti i soggetti che possano vantare pretese sul compendio, prevenendo dispersioni, spogli o alterazioni durante il cosiddetto periodo di “vacanza ereditaria”.

A ben vedere, il codice disciplina questa fase transitoria mediante un sistema di poteri e limiti calibrati sulla posizione del chiamato: l'art. 460 c.c., infatti, consente a quest'ultimo di porre in essere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, nonché di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, anche in assenza di possesso materiale; è inoltre prevista la possibilità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di procedere alla vendita dei beni non conservabili o la cui conservazione comporti spese eccessive^[2].

È altrettanto noto, però, che la disciplina in esame muti significativamente a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni.

Qualora quest'ultimo non ne abbia la disponibilità materiale, trovano applicazione gli artt. 480 e 487 c.c., che consentono di accettare l'eredità con beneficio d'inventario entro il termine decennale previsto per l'accettazione pura e semplice. In tale ipotesi l'inventario dovrà essere completato entro tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga; in difetto il chiamato sarà considerato erede puro e semplice. Se invece l'inventario precede la dichiarazione, quest'ultima dovrà intervenire entro quaranta giorni dal suo completamento, pena la perdita del diritto di accettare.

Diversamente, per il chiamato già nel possesso materiale dei beni, l'art. 485 c.c. prevede un regime più rigoroso: in questo caso l'inventario deve essere redatto entro tre mesi dall'apertura della successione o dal momento in cui il chiamato ha conoscenza della devoluzione ereditaria; un eventuale ritardo può essere sanato soltanto mediante proroga giudiziale, di regola non superiore a tre mesi. Decorso inutilmente anche tale ulteriore termine, l'acquisto dell'eredità si verificherà automaticamente a titolo puro e semplice. Qualora, invece, l'inventario sia tempestivamente completato, il chiamato dispone di ulteriori quaranta giorni per dichiarare l'accettazione beneficiata o la rinuncia; l'inerzia comporta comunque l'acquisto dell'eredità in forma pura e semplice^[3].

Si deve osservare che, con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 485 c.c., dottrina e giurisprudenza interpretano in senso estensivo la nozione di “chiamato nel possesso dei beni”: è infatti sufficiente una relazione materiale che consenta un potere di fatto sui cespiti, anche se parziale, indiretto o mediato tramite terzi. La disciplina, inoltre, trova applicazione anche quando la situazione possessoria sia condivisa con altri coeredi sull'intero compendio indiviso,

poiché ciascuno è considerato possessore per gli altri; è pertanto sufficiente il possesso di un solo bene dell'asse per far operare la norma, benché parte della giurisprudenza richieda che il bene abbia una consistenza economica apprezzabile^[4].

Ciò nondimeno, come ribadito anche dalla sentenza in commento, l'applicazione dell'art. 485 c.c. presuppone pur sempre la consapevolezza del chiamato circa l'origine ereditaria dei beni, poiché soltanto la conoscenza della provenienza successoria giustifica l'operatività della disciplina e delle sue conseguenze. Sul punto, inoltre, il dato normativo è chiaro: il termine per la redazione dell'inventario decorre dall'apertura della successione o, in alternativa, dal momento in cui il chiamato ha conoscenza della devoluzione ereditaria; una volta accertato il rapporto materiale, spetterà poi al chiamato dimostrare l'esistenza di un impedimento oggettivo all'esercizio del possesso se intende sottrarsi agli effetti dell'acquisto automatico dell'eredità.

In definitiva è possibile affermare che il possesso costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente ai fini dell'acquisto legale *ex art. 485 c.c.*, il quale si è detto richiedere anche la consapevolezza dell'origine ereditaria dei beni devoluti^[5], con la conseguenza che le valutazioni del giudice che si trovi a riscontrare gli estremi della fattispecie in esame rimarranno vincolate all'ulteriore principio secondo cui il possesso materiale richiede anche la capacità naturale di agire, ossia la capacità di intendere e di volere^[6].

Un secondo nucleo tematico affrontato dalla sentenza in commento attiene ai diritti di uso e di abitazione che l'art. 540, comma 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite^[7], con particolare attenzione al presupposto oggettivo necessario per il loro sorgere.

In linea generale, l'attribuzione al coniuge del diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare e del diritto d'uso sui mobili che la corredano è prevista dal legislatore per tutelare non soltanto l'interesse economico del coniuge a disporre di un alloggio, ma anche un interesse di natura morale, legato alla continuità dei rapporti affettivi e delle consuetudini familiari, nonché al mantenimento del tenore di vita e delle relazioni sociali goduti durante il matrimonio^[8].

La natura giuridica di tali attribuzioni è stata a lungo oggetto di discussione: risulta oggi preferibile la tesi che le qualifica come legati *ex lege*, immediatamente suscettibili di acquisto da parte del coniuge superstite al momento dell'apertura della successione, secondo la disciplina propria dei legati di specie^[9].

Per previsione di legge, i diritti in questione gravano anzitutto sulla quota disponibile e, qualora questa sia insufficiente, per la parte residua sulla quota di riserva del coniuge; se ancora necessario, da ultimo essi gravano sulla quota riservata ai figli.

La disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c., a ben vedere, comporta un vero e proprio incremento quantitativo della quota attribuita al coniuge, poiché il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso si somma alla quota di riserva che gli spetta in proprietà. Ne deriva che,

come primo passaggio, occorre determinare la disponibile sul patrimonio relitto secondo l'art. 556 c.c., per poi individuare la quota di riserva. Una volta calcolata la quota di riserva del coniuge nella successione necessaria, ad essa vanno aggiunti i diritti di abitazione e uso concretamente spettanti, il cui valore grava inizialmente sulla disponibile; se poi quest'ultima non basta, i diritti incidono sulla quota di riserva del coniuge, che risulta così ridotta in proporzione allo squilibrio; se nemmeno tale quota è sufficiente, l'onere si trasferisce sulla riserva dei figli o degli altri legittimari^[10].

Quanto al contenuto dei diritti in oggetto, la dottrina si mostra divisa. Una parte minoritaria li qualifica come diritti reali atipici, non integralmente riconducibili alla disciplina degli artt. 1021 e 1022 c.c.; al contrario, una parte autorevole della dottrina sostiene che i diritti di uso e abitazione previsti dall'art. 540 c.c. debbano essere integralmente disciplinati dagli artt. 1021 e 1022 c.c., con particolare riferimento alla determinazione della misura dei bisogni, da commisurare alle esigenze del coniuge superstite e della famiglia^[11].

Secondo l'orientamento oggi prevalente^[12], la finalità dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare non è innanzitutto economica (non mira cioè a garantire al coniuge un alloggio), ma consiste nel tutelare la continuità dei legami affettivi e delle consuetudini con l'abitazione familiare; da ciò discenderebbe la non applicabilità dell'art. 1022 c.c., che limita il diritto di abitazione alla misura dei bisogni dell'abitatore. In questa prospettiva, si ritiene irrilevante che il coniuge superstite disponga già di un'altra abitazione, mentre non è ammissibile la sostituzione della casa familiare con un diverso immobile per soddisfare bisogni sopravvenuti dopo l'apertura della successione^[13].

Per il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso, in ogni caso, occorrono due requisiti fondamentali: uno soggettivo e uno oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, al momento dell'apertura della successione, deve sussistere un valido rapporto matrimoniale; i medesimi diritti spettano però anche al coniuge separato senza addebito, ai sensi dell'art. 548 c.c.

Sotto il profilo oggettivo, il diritto sorge solo se la casa familiare appartiene al defunto o è in comunione tra i coniugi, e deve essere effettivamente adibita a residenza familiare. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza sostengono, che affinché si possa parlare di "residenza familiare" è necessario che, al momento dell'apertura della successione, il coniuge risieda effettivamente nella casa destinata a tale uso, individuata sulla base di una convivenza duratura e prevalente: tale ricostruzione, infatti, risponde alla *ratio* della norma, orientata a riconoscere al coniuge un diritto che ha funzione principalmente affettiva e morale, piuttosto che economica^[14].

Si è invece discusso se i diritti anzidetti possano sorgere nel caso in cui l'immobile sia in comunione con terzi. Secondo una parte della dottrina^[15], la presenza di terzi non escluderebbe il diritto, che quindi sorgerebbe proporzionalmente alla quota del defunto, così da evitare elusioni o compressioni ingiustificate da parte di altri coeredi o acquirenti. In questa ottica, allora, il termine "comune" comprenderebbe sia la comunione tra i coniugi sia la comproprietà tra il defunto e terzi, con il diritto di abitazione limitato alla quota del *de cuius*.

Altro orientamento^[16] ritiene che, quando la casa familiare sia in comproprietà con terzi, il diritto di abitazione non possa concretamente realizzarsi: al coniuge superstite, in tal caso, spetterebbe soltanto un equivalente monetario proporzionato alla quota del defunto, da corrispondersi qualora l'immobile non possa essere materialmente diviso, sia interamente assegnato ad altri coeredi o venga alienato. L'orientamento maggioritario^[17] propende, invece, per escludere in tali ipotesi la configurabilità del diritto di abitazione e di uso, poiché verrebbe meno il presupposto necessario a realizzare l'intento del legislatore di garantire al coniuge superstite il pieno godimento dei beni interessati; a sostegno di questa ricostruzione si richiama, inoltre, il dato testuale della norma, che richiede espressamente che l'immobile sia di proprietà esclusiva del defunto oppure in comunione tra i coniugi.

Sul punto, la sentenza in commento ha richiamato un recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale *“il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi e il coniuge superstite; esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto e un terzo, non essendo realizzabile, in tal caso, l'intento del legislatore di assicurare al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene. Neppure spetta, in tale evenienza, l'equivalente monetario del diritto, nei limiti della quota del defunto, poiché altrimenti si attribuirebbe un contenuto economico sostitutivo a un diritto che ha senso solo se garantisce un effettivo accrescimento qualitativo nella posizione successoria del coniuge superstite”*^[18].

^[1] Tratto da *One legale*.

^[2] Cfr. BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, Milano, 2022.

^[3] DI GIOVINE e IACCARINO, *Eredità dopo l'apertura della successione e prima dell'accettazione (cap. VI)*, in

OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023.

^[4] Cfr. CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, artt. 485 e 487 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016; *Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 485 e 487 c.c.*, Milano, 2006

^[5] Cfr. Cass. civ., n. 2811/1998; Cass. civ., n. 4707/1994; Cass. civ., n. 4835/1980.

^[6] Cfr. Cass. civ., n. 6878/1986; Cass. civ., n. 22775/2004.

^[7] Le considerazioni che seguono valgono anche per il soggetto unito civilmente ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76.

^[8] Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023.

^[9] Cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale – Successione necessaria*, Milano

1999.

[\[10\]](#) Cfr. Cass. civ., n. 4329/2000.

[\[11\]](#) Cfr. BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, Milano, 2022.

[\[12\]](#) Cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale – Successione necessaria*, Milano 1999.

[\[13\]](#) Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022; VISCONTI, *La successione necessaria (Cap. XXIV)*, in *OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO*, Milano, 2023.

[\[14\]](#) VISCONTI, *La successione necessaria (Cap. XXIV)*, in *OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO*, Milano, 2023.

[\[15\]](#) Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023; *Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno*, Torino, 1982.

[\[16\]](#) Cfr. Cass. civ., n. 8171/1977.

[\[17\]](#) Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982.

[\[18\]](#) Cfr. Cass. civ., n. 29196/2021.

OneDay Master

Comunione e divisione ereditaria

Scopri di più

DIRITTO E REATI SOCIETARI

Nessun diritto di recesso per il socio che ha concorso alla realizzazione dell'operazione

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Responsabilità di sindaci e amministratori di società dopo la legge n. 35/2025

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14 novembre 2025, n. 30133](#)

Parole chiave: Società di capitali – Deliberazione assembleare – Recesso del socio – Concorso del socio alla deliberazione – Esclusione del diritto di recesso del socio

Massima: *“In tema di società di capitali, la previsione dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., come novellato dal D. Lgs. n. 6 del 2003, secondo cui “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (...)”, deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la “deliberazione” assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, sia all’ipotesi in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare.”*

Disposizioni applicate: art. 2437, comma 1, codice civile

Sta facendo discutere la recente decisione della Corte di Cassazione con riguardo alla fattispecie in esame, perché, affrontando il tema del diritto di recesso del socio di società di capitali nell’ambito di operazioni complesse articolate in più fasi connesse fra loro, quest’orientamento è destinato ad incidere pesantemente sull’interpretazione dell’art. 2437, comma 1, del codice civile, come novellato dal D. Lgs. 6/2003.

Andiamo ad esaminare nel dettaglio quanto è stato deciso dalla Suprema Corte: la sentenza in esame trae origine da una complessa operazione volta all’integrazione, mediante fusione per incorporazione di un importante gruppo assicurativo in un altro, per dare vita ad un grande polo assicurativo nazionale.

Per andare a buon fine, l’operazione richiedeva di compiere diversi passaggi, tra loro

inscindibilmente connessi (in particolare l'aumento di capitale riservato alla società incorporante, il risanamento della situazione patrimoniale della società che sarebbe stata poi oggetto della fusione per incorporazione), fino a giungere alla deliberazione assembleare finale con cui è stata autorizzata la fusione per incorporazione.

Orbene, dopo aver approvato il suddetto aumento di capitale, volto a consentire l'acquisizione dell'81% del capitale del gruppo oggetto della fusione per incorporazione da parte della società incorporante, alcuni soci avevano poi deciso di non partecipare all'assemblea in cui era stata effettivamente deliberata la fusione e successivamente di recedere a norma dell'art. 2437, comma 1 del codice civile, così come novellato dal D. Lgs. 6/2003, secondo cui *"hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: (...)".*

Sia il Tribunale di prime cure, che poi la Corte d'Appello territoriale, nel negare la legittimità del recesso, hanno osservato come i soci avessero posto, direttamente ed indirettamente, una pluralità di atti che avevano poi concorso all'adozione della deliberazione relativa alla fusione per incorporazione. In effetti, i giudici hanno avuto modo di valutare che tale deliberazione finale era stato il culmine di un articolato procedimento che i soci recedenti, nella loro qualità di soci di controllo della società poi fusa per incorporazione, avevano contribuito ad attuare, giacché avevano avuto un ruolo centrale sia nella decisione iniziale di sottoscrizione di un accordo di investimento, che in tutte le delibere assembleari propedeutiche all'operazione di fusione per incorporazione, in particolare, avevano svolto un ruolo centrale nella delibera di aumento di capitale.

Ed è proprio nel decryptare cosa abbia inteso il legislatore con il termine "concorso" menzionato nell'art. 2437 del codice civile che la Corte di Cassazione ha chiarito che il concorso non è soltanto il voto favorevole alla deliberazione finale, bensì altresì qualsivoglia comportamento che, in ragione del principio di causalità, abbia concorso anche alla deliberazione di fusione, che ha costituito l'esito finale, programmato *ab origine* e conosciuto da tutti i soci della società fusa per incorporazione, della complessiva operazione sopradescritta.

Alla luce di tutto quanto precede, la Corte di Cassazione ha chiarito che il "concorso" di cui all'art. 2437, comma 1, del codice civile, non si esaurisce nel mero voto espresso in assemblea e che non ha pertanto alcun diritto di recesso il socio che ha concorso alla realizzazione di un'operazione complessa anche se decide di non partecipare, né votare alla deliberazione assembleare mediante la quale l'operazione si conclude.

Seminario di specializzazione

**Responsabilità di sindaci e amministratori
di società dopo la legge n. 35/2025**

Scopri di più

CRISI DI IMPRESA

Competenza giudiziaria in materia di servizi alla P.A.: conflitto negativo

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

[Cassazione Sezioni Unite n. 21156 del 10 giugno 2025\[1\]](#)

Parole chiave: Contratto con la PA – Competenza Giudiziaria – Giudice Ordinario Vs. Giudice Amministrativo – Conflitto Negativo –

Riferimenti normativi: C.P.A.: art. 10, art. 133, lettere b) e c); c.p.c. art. 41, art. 700.

CASO

Nel caso di specie assume rilevanza dettagliare i vari stadi e passi, contrattuali e giudiziari, che hanno portato alla pronuncia in oggetto:

- un Comune aveva affidato ad una Società sia la costruzione che la gestione ventennale di alcuni impianti fotovoltaici obbligandosi, inoltre, a cedere all'affidataria i “crediti che sarebbero così maturati” nei confronti del GSE[2] a fronte della corresponsione, a proprio favore, di un canone annuo prestabilito – il tutto ritualmente definito e convenuto in apposito contratto stipulato tra le parti;
- dopo alcuni anni, a seguito di verifiche eseguite dal GSE, veniva revocata la fruizione del Comune degli incentivi cui seguiva, poco dopo, la sospensione, da parte della Società affidataria al pagamento del convenuto canone annuo. Il Comune, da parte sua, dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva prevista in contratto;
- entrambe le parti, a questo punto, agivano giudizialmente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: a) quanto all'affidataria superare la delibera con cui il Comune si era avvalso della clausola risolutiva e b) quanto a quest'ultimo, per ottenere la condanna dell'affidataria al rilascio delle aree dove erano stati posti gli impianti fotovoltaici”;
- il Tribunale, con riferimento ad entrambi i procedimenti cautelari dichiarava il proprio difetto

di giurisdizione affermando che *“trattandosi di concessioni di beni e servizi pubblici, ricorreva giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex articolo 133, lettere b) e c), c.p.a.”*^[3];

– la Società affidataria riassumeva avanti il TAR cui seguiva, pochi giorni dopo, la sua dichiarazione di Fallimento con conseguente costituzione, della Curatela nel procedimento amministrativo;

– il TAR, da parte sua, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, avendola il giudice ordinario attribuita al giudice amministrativo e negandola, al contempo, allo stesso medesimo”.

SOLUZIONE

Le S.U.^[4], quale incipit dell'analisi premettono che *“per il riparto di giurisdizione del giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale da individuarsi in relazione alla causa petendi e al contenuto del rapporto addotto in giudizio oggetto dell'accertamento giurisdizionale”*.

Per la Corte assume rilevanza proprio l'aver, parte ricorrente, investito la *delibera de qua* del dicembre 2021 assunta dalla Giunta Comunale, con la quale veniva dichiarata la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dell'affidataria *“avvalendosi appunto di una clausola risolutiva contenuta nella convenzione”*. L'accertamento verte quindi, prosegue la Pronuncia, sull'adempimento delle parti assunte con la convenzione stessa, regolante la fase esecutiva/attuativa derivata dalla concessione, *“entrando così nell'area giurisdizionale del giudice ordinario”*.

La Corte, quindi ed una volta esposto l'ampio perimetro che caratterizza le varie molteplici ipotesi di competenza in parola – richiamandone talune fattispecie (infra) –, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Principi di Diritto^[5]

Nel caso di specie la Pronuncia, di per sé, non presenta l'enunciazione di uno specifico Principio di Diritto, richiamando invece precedenti, sempre delle stesse S.U., indicati come consolidati ed avendo riferimento agli aspetti che concorrono alla decisione nel suo complesso^[6], – fornendo altresì un quadro ampio e complessivo delle varie ipotesi pertinenti tale tipologia di conflitto giurisdizionale – nei termini che, brevemente, di seguito si riportano:

– in tema di concessione di servizi,^[7] *“le controversie riguardanti la fase esecutiva del rapporto, successivo all'aggiudicazione, spettano al giudice ordinario cui è affidato giudicare sugli adempimenti e sui residui effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario nonché valutare in via incidentale la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo”*. Permane alla giustizia amministrativa nei casi in cui la PA *“intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento o comunque di un procedimento amministrativo regolato dalla l.*

241/1990, oltre che in casi tassativamente previsti”;

– in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici^[8] *“la giurisdizione ordinaria riguarda indennità, canoni ed altri corrispettivi, , nella fase esecutiva del contratto di concessione, include le questioni sull’adempimento e l’inadempimento della concessione nonché le conseguenze risarcitorie vertendosi in un ambito di rapporto paritetico”* precisandosi come *“sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo allorquando la pubblica amministrazione esercita poteri autorizzativi tipicizzati dalla legge”*;

– in materia di concessioni amministrative di beni pubblici^[9] la competenza è del giudice ordinario per *“le controversie relative ad indennità, canoni o altri corrispettivi coinvolgenti diritto soggettivi a contenuto patrimoniale”*. Si osservi come venga precisato il non assumere rilievo, a tale fine, *“neppure la sussistenza di un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali”*;

– in materia di concessione di beni pubblici^[10] viene riconosciuta la giurisdizione ordinaria *“per la domanda del gestore diretta ad ottenere una riduzione del canone derivata da una sensibile compressione dei ricavi per causa eccezionale imprevedibile”* mirando il petitum sostanziale all’accertamento della titolarità *“di un diritto nell’adeguamento delle condizioni contrattuali per ripristinare la proporzione tra le prestazioni originarie”*;

– in materia di controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti a progettazione e costruzione di opere pubbliche competono al giudice ordinario *“pur se concernono la mancata stipula di un integrativo funzionale alla esecuzione dei lavori, se quest’ultima sia prospettata come inadempimento di un’obbligazione prevista dalla convenzione iniziale”*.

Con riferimento al conflitto negativo si riporta quanto indicato, dalle SU stesse con Provvedimento 23095/2024, *“Il conflitto è inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui: ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all’esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata, come nella fattispecie, in sede cautelare”*.

Avuto riferimento all’illegittimità costituzionale,^[11] si sottolinea come sia stata dichiarata con riferimento alla previsione normativa che dispone siano devolute, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi per oggetto *«gli atti, i provvedimenti e i comportamenti»* anziché *«gli atti e i provvedimenti»* delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Per taluni versi la Pronuncia in oggetto, nel suo riprendere puntualmente precedenti decisioni, sempre di legittimità, offre un panorama tecnico operativo per la scelta della competente giurisdizione che agevola, non poco, l'operatore del diritto cui viene quindi chiesto, quindi e sempre ferma restando comunque l'analisi della norma, il verificare la precisa riconducibilità della fattispecie sottoposta alla sua attenzione con una di quelle oggetto dei giudizi di legittimità richiamati, ma anche confermati, dalle Sezioni Unite con la Pronuncia in trattazione.

L'analisi e le elaborazioni giuridiche, richieste al giurista anche in simili casi non corrispondono a, né appaiono costituite da, una mera deduzione meccanica di un risultato a fronte di fattori sostanzialmente matematici quanto, piuttosto, da un complesso sillogismo analitico deduttivo che non prescinde da una valutazione critica delle posizioni assunte (precedenti) sia di merito che di legittimità così come dottrinali. Tutto ciò appare indurre ad una seria e puntuale riflessione sull'intervento (ricorso alla) cosiddetta IA, in quanto il quesito cui appare difficile ottenere una risposta univoca e "certa" resta la sua capacità o meno – quindi al pari del cervello umano – di elaborare, a fronte dell'assunzione delle pertinenti e complete informazioni, un sillogismo complesso ed argomentato in grado di valutare anche la stessa opportunità all'azione ovvero a quella, tra le strade varie esperibili, più idonea / proficua / opportuna.

Tali considerazioni, infine, risulterebbero pertinenti anche per tutte le varie attività di elaborazione giuridica da svolgersi nelle fasi prodromiche / precedenti / finalizzate alla scelta / strutturazione / perfezionamento delle operazioni / contratti / accordi in grado di originare, potenzialmente, liti o comunque controversie.

[\[1\]](#) Data pubblicazione 24 luglio 2025.

[\[2\]](#) Gestore per i Servizi Energetici S.p.a.

[\[3\]](#) Nei termini riportati dalla Pronuncia di Legittimità.

[\[4\]](#) Indicando la correttezza della prospettazione proposta dalla ricorrente (Fallimento dell'Affidataria), anche condivisa dal Pubblico Ministero.

[\[5\]](#) In questa occasione, per la rilevanza sostanziale, si inserisce (infra) un estratto della Decisione della Consulta.

[\[6\]](#) Che si riportano di seguito come esposti nella Decisione in trattazione.

[\[7\]](#) Citando "*ex multis*" S.U. 18 dicembre 2018 n. 32728/2018.

[\[8\]](#) Citando S.U. 8 dicembre 2019 n. 18267/2019.

[\[9\]](#) Citando S.U. 17 dicembre 2020 n. 28973/2020.

[\[10\]](#) Citando S.U.14 luglio 2022 n. 21139/2022.

[\[11\]](#) Dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (sentenza n. 214/2004).

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

DIRITTO BANCARIO

Cessazione del rapporto di apertura di creditodi **Fabio Fiorucci, Avvocato****Seminario di specializzazione****Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative****Scopri di più**

L'apertura di credito costituisce, nel panorama bancario, una delle operazioni attive di maggiore diffusione e rilevanza. Ai sensi dell'art. 1842 c.c., essa si configura come il contratto mediante il quale la banca – nella veste di accreditor – si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte – l'accreditato – una somma di denaro, per un periodo definito oppure a tempo indeterminato, riconoscendo a quest'ultimo la facoltà di utilizzarla secondo le modalità stabilite in contratto.

Come osservato in dottrina, si tratta di un negozio di credito puro, nel quale l'oggetto non è tanto il godimento immediato della somma, quanto la disponibilità stessa del credito (G. Molle; G. Ferri). La giurisprudenza ha confermato tale impostazione, già con Cass. n. 69/1967, sottolineando come la funzione dell'istituto consista nel consentire all'accreditato l'accesso a una disponibilità di denaro destinata a esigenze originariamente indeterminate, sia quanto al momento della loro manifestazione, sia quanto alle modalità di soddisfazione. Tale caratteristica, rafforzata dal richiamo alle forme d'uso di cui all'art. 1843 c.c., comporta una significativa elasticità di utilizzo del credito, come ulteriormente confermato da Cass. n. 1539/1969. È proprio questa flessibilità che distingue l'apertura di credito da altre figure negoziali caratterizzate dall'erogazione immediata delle somme.

In tale contesto, il tema dell'estinzione del rapporto assume rilievo sistematico fondamentale. L'estinzione può avvenire in più ipotesi, delineate dalla disciplina codicistica e dalla giurisprudenza. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'estinzione si verifica alla scadenza del termine; nell'apertura di credito semplice, l'estinzione coincide con la restituzione integrale delle somme utilizzate. Per i contratti a tempo indeterminato, rileva il recesso, esercitabile sia dalla banca sia dall'accreditato. La banca può inoltre recedere, anche

nei contratti a tempo determinato, qualora sussista una «giusta causa».

Altre ipotesi di estinzione riguardano il decesso dell'affidato, per effetto della natura personale del rapporto e della sua non trasmissibilità agli eredi, con l'eccezione dell'accreditato persona giuridica, in cui l'oggetto della valutazione bancaria è l'impresa. Analogamente, la sopravvenuta incapacità dell'affidato determina l'estinzione del contratto, come ribadito da Cass. n. 957/1969, poiché il carattere fiduciario dell'apertura di credito esclude la prosecuzione del rapporto con gli eredi o con il rappresentante dell'incapace. Un'ulteriore ipotesi di recesso dell'accreditato trova fondamento nell'art. 118 TUB, in tema di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (*ius variandi*).

La cessazione del rapporto comporta la perdita immediata della disponibilità delle somme accreditate e l'obbligo di restituzione degli importi utilizzati, salvo che questi non siano già stati reintegrati mediante versamenti successivi. Contestualmente, l'accreditato è tenuto al pagamento di commissioni e interessi connessi alla messa a disposizione e all'utilizzo delle somme.

Particolare attenzione merita l'ipotesi di estinzione per scadenza del termine contrattuale. In assenza di previsioni specifiche o di norme d'uso, trova applicazione l'art. 1183 c.c., secondo cui, giunta la scadenza, l'accreditato perde la disponibilità delle somme ed è obbligato alla immediata restituzione degli importi utilizzati e dei relativi accessori (G. Ferri).

In conclusione, l'estinzione dell'apertura di credito si inserisce in un intreccio sistematico in cui la struttura fiduciaria del rapporto, la funzione economica dell'istituto e la disciplina codicistica concorrono a delineare un quadro rigoroso, fondato sull'equilibrio tra le esigenze dell'intermediario creditizio e quelle del cliente, nel pieno rispetto dei principi civilistici che regolano i contratti bancari.

Seminario di specializzazione

**Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative**

Scopri di più

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Non più autocelebrazioni: perché gli anniversari degli Studi stanno diventando beni pubblici

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Seminario di specializzazione

Illeciti societari

Scopri di più

Perché le ricorrenze non sono più solo autocelebrazione, ma dispositivi di senso per città, clienti e comunità professionali

Per molto tempo, negli studi professionali, le ricorrenze importanti – i venticinque, i cinquanta anni – sono state gestite come un affare interno: una cena, qualche gadget, un volume celebrativo a tiratura limitata, qualche post sui social.

Oggi questo approccio comincia a mostrare i suoi limiti, soprattutto in contesti come quello legale e fiscale, dove la credibilità non si misura solo sulla competenza tecnica, ma anche sulla capacità di essere parte consapevole delle trasformazioni economiche, sociali e urbane.

Un anniversario, soprattutto se “tondo”, non è solo un traguardo cronologico: è un dispositivo narrativo. È il momento in cui uno studio è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali: **che cosa abbiamo fatto in questi anni, che cosa abbiamo imparato e che cosa vogliamo restituire al contesto in cui operiamo.**

Da come si risponde a queste domande – e da come lo si racconta – dipende la qualità della celebrazione.

Quattro modi (molto diversi) di “festeggiare” uno studio

Guardando alle esperienze italiane e internazionali, si possono riconoscere almeno quattro grandi tipologie di approccio alle ricorrenze degli studi professionali.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Illeciti societari

Scopri di più